



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
Art. 1 OGGETTO.....	3
Art. 2 DURATA.....	4
Art. 3 REFERENTE DEL BROKER.....	4
Art. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA.....	5
Art. 5 OBBLIGHI DEL BROKER.....	5
Art. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.....	6
Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI.....	6
Art. 8 INADEMPIENZE E PENALITA'.....	6
Art. 9 COMPENSI PROFESSIONALI.....	6
Art. 10 RESPONSABILITA'.....	7
Art. 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DAL COMMITTENTE.....	7
Art.12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	8
Art. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO.....	8
Art. 14 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI.....	8
Art. 15 CAUZIONE E GARANZIE.....	9
Art. 16 DOCUMENTI DEL CONTRATTO.....	9
Art. 17 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	9
Art. 18 TUTELA DELLA PRIVACY.....	9
Art. 19 FORO COMPETENTE.....	9
Art. 20 DUVRI.....	9
Art. 21 RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA.....	10
Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI.....	10

Art. 1 OGGETTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro intermediazione, esecuzione e gestione, in favore dell'ente committente (di seguito denominato anche "Contraente" o "Committenza") nei termini di cui agli artt.106 e seguenti del d.lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP e, a titolo indicativo, più in particolare:

1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Committente, così come attualmente assicurati e/o eventualmente da assicurare, relativamente alla specifica attività esercitata, ai servizi erogati e al patrimonio proprio o gestito, sia con riferimento alla situazione attuale sia alle modificazioni che dovessero intervenire per qualsiasi causa, nel corso della durata del servizio;

2. Analisi critica delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture opportune e/o necessarie, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del Committente (accertamento del rapporto di congruità tra premi pagati e garanzie assicurative prestate con monitoraggio costante dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti);

3. Aggiornamento e adeguamento delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle esigenze emergenti in capo al Committente anche a seguito di innovazioni legislative o modifica dell'assetto organizzativo;

4. Effettuazione di indagini di mercato, su richiesta del Committente, per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti e supporto alle indagini di mercato avviate dal Committente;

5. Assistenza tecnica nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative del Committente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: a richiesta del Committente, supporto nello svolgimento dei controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché, se del caso e a richiesta del Committente, supporto nella individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, calcolo dei premi lordi e netti ecc.);

6. Assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici, puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio, messa in atto di azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze e, nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con il Committente ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo, ecc.);

7. Pagamento dei premi assicurativi su richiesta del Committente; per tale eventualità, l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio, previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i pagamenti. La società provvederà a versare i corrispettivi alle compagnie assicuratrici e ad inviare al Committente gli originali delle polizze e delle appendici, opportunamente quietanziate. Il pagamento effettuato dal broker avrà effetto liberatorio. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Committente da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle compagnie di assicurazione, derivante da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Qualora il Committente intenda provvedere ad effettuare il pagamento dei premi direttamente agli istituti assicurativi entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze il broker è tenuto a trasmettere al Committente stesso i dati necessari per i pagamenti

dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

8. Gestione sinistri con assistenza tecnica e legale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla data di inizio della decorrenza dell'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione e con consegna di *reports* sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte. In tale ambito l'assistenza (telefonica, tramite posta elettronica o *on-site* con intervento di proprio personale presso il Committente) dovrà includere l'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Per i sinistri attivi, dopo confronto con il Committente, verrà elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica;

9. Assistenza telefonica, tramite posta elettronica o *on-site* e con intervento di proprio personale presso il Committente, consistente nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;

10. Per i danni che il Committente subisce per responsabilità di terzi, il Broker è autorizzato dal Committente stesso ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Broker fra i legali di propria fiducia. L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico all'Unione. La compagnia di Assicurazione della controparte, al momento del risarcimento del danno, corrisponderà anche l'onorario del patrocinatore legale, in aggiunta al risarcimento spettante al Committente e, il Committente, su regolari fatture intestate allo stesso da parte del patrocinatore legale, provvederà al pagamento delle stesse.

Art. 2 DURATA

La gestione del servizio oggetto del presente Capitolato da parte del broker affidatario decorrerà dalla data di formale consegna (presumibilmente dal 1° Ottobre 2021) e scadrà al 31.12.2024 escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo oltre detto periodo.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di avvalersi di un rinnovo triennale nonché di una proroga tecnica del contratto, alla scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a 180 giorni e comunque fino a conclusione delle procedure necessarie all'espletamento di una nuova procedura di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Durante la gestione di cui al presente Capitolato, il Committente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni.

Art. 3 REFERENTE DEL BROKER

Il broker affidatario è tenuto a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico del Committente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Committente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Committente, né potrà impegnare negozialmente in alcun modo la medesima.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; è assicurato l'impegno del Committente di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso e di tutti i dati e documenti necessari al corretto espletamento del servizio qualora esistenti e disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1, è la seguente (salvo che l'affidatario del servizio abbia offerto termini più favorevoli al Committente):

a) **annuale - entro i 120 giorni** successivi a ogni scadenza annua del programma assicurativo, per la redazione di:

a.1) rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo del Committente;

a.2) relazione contenente il rapporto premi/sinistri e il giudizio di congruità con riferimento ad ogni polizza;

b) **trimestrale** per la produzione di reports sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;

c) **150 giorni** antecedenti la scadenza delle polizze, consegna del capitolato, del bando di gara o lettera invito accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;

d) **40 giorni** antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi, segnalazione preventiva;

e) **2 giorni** dalla richiesta per la resa di pareri formalizzati e consulenze in materia assicurativa, relazioni su richiesta specifica del Committente oppure nell'arco delle 24 ore per esigenze tempestive ed urgenti.

L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Art. 5 OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker:

a) svolgerà l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse del Committente secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara ;

b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre la committenza rimane sollevata dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;

c) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari al Committente;

d) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Committente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

e) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Committente.

f) dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa effettuazione dei servizi con totale presa in carico di ogni posizione assicurativa pregressa concernente il Committente ed in gestione presso il precedente broker rapportandosi direttamente con quest'ultimo.

Al fine di garantire il Committente, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula, nei termini richiesti dall'ufficio competente presso il Committente, per la

verifica della polizza stessa. La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Art. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte del Committente.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Committente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal medesimo.

Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Committente si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti, il Committente si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio e corrispondere a quello indicato in sede di progetto.

Art. 8 INADEMPIENZE E PENALITA'

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Committente provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'ente a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 9 COMPENSI PROFESSIONALI

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Capitolato non comporta alcun onere, né presente né futuro, per la committenza poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo

rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

Si precisa che il committente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Le provvigioni del presente appalto, per le sole nuove polizze collocate con l'ausilio del broker affidatario saranno determinate applicando ai premi annui imponibili le seguenti percentuali fisse: 5% annuo per il ramo RCA e 12% annuo per i restanti rami.

Le provvigioni del presente appalto, per le polizze assicurative già in essere e fino alla loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale proroga, resteranno fisse e invariabili nella misura riportata ed esposta nella "clausola broker" presente in ciascun capitolato di polizza.

Art. 10 RESPONSABILITA'

Il Committente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker e dei suoi prestatori di lavoro e collaboratori a qualunque titolo.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere il Committente.

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Committente.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dalla gestione del servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere coperti mediante l'idonea copertura assicurativa di cui al precedente art. 5.

Art. 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DAL COMMITTENTE

Il broker affidatario è:

- a. tenuto ad applicare al personale impiegato nei servizi tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- b. tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di future in materia di assunzione di personale;
- c. responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza l'ente committente;
- d. obbligato ad attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Committente, pubblicato sul sito internet istituzionale e che riceverà in copia dalla Ditta medesima all'atto della stipula del contratto.
- e. tenuto a convenire che, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", il contratto recante l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato si intenderà automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte della Ditta degli obblighi contenuti nel citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Porto-

maggiore.

Art.12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Committente si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
- cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, lo scioglimento, la liquidazione, il fallimento e l'ammissione a procedure concorsuali in genere del broker;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC ;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico del broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ritardo nel pagamento dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato versamento della penale a fronte della richiesta del committente;
- stipulazione di contratti contra legem o con clausole illegittime o illecite;
- violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto del committente;

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore del Committente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte del broker affidatario.

E' consentito il subappalto a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta ferma, nel caso di subappalto, la piena responsabilità dell'appaltatore rispetto all'esecuzione complessiva degli adempimenti connessi all'intero servizio oggetto del presente capitolato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alla formale autorizzazione da parte del committente, qualora sussistano le condizioni di legge.

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice per le seguenti attività: formazione e aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme informatiche dedicate o siti web.

L'inosservanza del divieto di cessione del contratto e/o il mancato rispetto della normativa sul subappalto comportano l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Committente di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSALE

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto del Committente di rivalersi sulla cauzione, nonché il

diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 15 CAUZIONE E GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Amministrazione, una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituirla il valore qualora l'amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale, a garanzia dell'effettivo passaggio delle consegne al nuovo broker.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta l'acquisizione, da parte del Committente, della cauzione provvisoria ulteriormente all'applicazione delle sanzioni di legge e con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

Art. 16 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Costituiscono parte del contratto formandone parte integrante e sostanziale il progetto-offerta tecnica e le dichiarazioni presentate dal broker in sede di offerta.

Art. 17 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato secondo una delle modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 18 TUTELA DELLA PRIVACY

Il broker affidatario è tenuto al rispetto della normativa in merito alla tutela e al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679.

Art. 19 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Committente ed il soggetto affidatario relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Capitolato e del contratto sottoscritto tra le parti sarà competente il Foro di Ferrara. Resta esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 20 DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Art. 21 RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà del *Committente* recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno venti giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal contratto relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del contratto in corso, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- Codice dei contratti : D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- Codice delle assicurazioni private: D. Lgs. 209/2005;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.